



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 31 del 4 giugno 2018

OGGETTO: Costituzione Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTI

- la Legge 6 dicembre 1973, n. 853 sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 23 che sancisce l'autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio regionale;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e ss.mm.ii.;
- il vigente CCNL per l'Area della Dirigenza;
- il CCNL comparto Funzioni Centrali 2016/2018;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18/04/2001 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19/02/2002;
- il Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 27 gennaio 2017;

PREMESSO

CHE l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2016-2018 del comparto Funzioni Locali;

CONSIDERATO

CHE il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2016-2018 del comparto Funzioni Locali al titolo II, art. 7, stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa si svolge tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale;

CHE il comma 3 del predetto art. 7 prevede che i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

CHE l'art. 8, comma 2, dispone che l'Ente costituisca la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3, entro trenta giorni dalla stipulazione del CCNL Funzioni Locali 2016-2018;

CHE, in assenza della predetta costituzione, l'Ente non può dare avvio al negoziato entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme contrattuali, così come dispone il comma 3 del citato art. 8;

VISTI gli orientamenti applicativi espressi dall'ARAN in materia di composizione della delegazione trattante di parte pubblica, ed in particolare quelle tesi a sottolineare che l'ente individua i componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica tra i Dirigenti, tenendo conto delle competenze e conoscenze possedute dagli stessi, nonché delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare;

RITENUTO pertanto di provvedere alla formale costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica, provvedendo contestualmente ad attribuirne il ruolo;

RITENUTO di dare a tale organo una composizione collegiale con la presenza del Segretario Generale con funzioni di Presidente e di cinque Dirigenti in qualità di componenti;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico – amministrativa, rilasciato dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di nominare la delegazione trattante di parte datoriale, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL Funzioni locali del Consiglio regionale della Calabria, per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del comparto nel modo seguente:
 1. Segretario Generale, Dott. Maurizio Priolo - presidente;
 2. Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani - componente;
 3. Dirigente del Settore Risorse Umane, Avv. Maurizio Praticò - componente;
 4. Dirigente del Co.Re.Com, Avv. Rosario Carnevale - componente;
 5. Dirigente del Settore Legale, Avv. Sergio Lazzarino - componente;
 6. di stabilire che l'Organo è validamente costituito con la presenza di almeno 3 componenti;
 7. di stabilire che in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal componente Avv. Rosario Carnevale;
 8. di stabilire che, per quanto riguarda gli incontri di "confronto" di cui all'articolo 5 del CCNL Funzioni locali, non è necessaria la partecipazione della delegazione trattante, ma gli incontri possono essere tenuti dal solo Presidente della delegazione o da un suo delegato, eventualmente accompagnato da altri rappresentanti dell'Ente;
 9. di confermare per la dirigenza la composizione della delegazione trattante di parte pubblica stabilita nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza *pro tempore* n. 261 del 4 dicembre 2003;
 10. di trasmettere il presente atto al Segretario generale, al Capo di Gabinetto, agli interessati, a tutti i Dirigenti di Area e di Settore dell'Ente, al Settore Risorse Umane al fine di provvedere alla notifica del presente atto alla RSU e alle OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni locali;
 11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto